

---

**LEGGE REGIONALE 26 luglio 1988, n. 30****COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE**

(Legge abrogata da art. 27 della L.R. 24 maggio 2004 n. 11,  
ad eccezione dei commi 5 e 6 dell'art. 14,  
che di seguito si riportano:

"Art. 14

5. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto individua il dirigente responsabile della adozione delle procedure per la tutela del segreto statistico, della riservatezza dei dati e delle misure che assicurano l'acquisizione, validazione e trasmissione all'ISTAT e alle Amministrazioni centrali dello Stato dei dati dovuti – con le modalità nei termini stabiliti – sulla base delle intese definite a tale scopo.

6. Con il medesimo atto sono adottate le misure necessarie ad assicurare l'efficace e tempestivo assolvimento dei compiti di cui al quinto comma")